



Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

ORIGINALE DELIBERAZIONE SUB COMMISSARIO

N. 10 del 28.01.2014

(adottata ai sensi dell'art.42 del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000)

OGGETTO:REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI AUTORIZZAZIONE E DI DEPOSITO DEI PROGETTI, AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO, NONCHE' CONNESSE ATTIVITA' DI VIGILANZA- ESEGUIBILE -

L'anno 2014 il giorno 28 del mese di Gennaio alle ore 14.00 nella sede del Comune di Marigliano, il Sub Commissario Vicario Dott.ssa Rosanna Sergio, con l'assistenza del Segretario Generale avv. Stefania Urciuoli, previa istruttoria predisposta dall'ufficio competente;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, inseriti nella predetta proposta;

DELIBERA

- Approvare il provvedimento in oggetto, nel testo che si allega alla presente;
- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SUB COMMISSARIO

Dott.ssa Rosanna Sergio

IL SEGRETARIO GENERALE

avv. Stefania Urciuoli

Per copia conforme all'originale

Marigliano 28.01.2014

IL RESPONSABILE SETTORE VII

dr.ssa Giuseppa Capone

Il sottoscritto Responsabile del Settore VII , visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 28.01.2014 come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000
(N. REG. PUBBLICAZ.)

Marigliano 28.01.2014

Il messo comunale

IL RESPONSABILE SETTORE VII

dr.ssa Giuseppa Capone

ESECUTIVITA'

(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- ☐ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano, _____

IL RESPONSABILE SETTORE VII

Dott.ssa Giuseppa Capone



Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

Settore III -
Responsabile ing. Pasquale Matrisciano.
Prot. N.° 1663 del 23/01/2014

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI AUTORIZZAZIONE E DI DEPOSITO DEI PROGETTI, AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO, NONCHE' CONNESSE ATTIVITA' DI VIGILANZA – ESEGUIBILE –

PARERE in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere **FAVOREVOLE**, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE SETTORE III
ing. Pasquale Matrisciano

OGGETTO : REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI AUTORIZZAZIONE E DI DEPOSITO DEI PROGETTI, AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO, NONCHE' CONNESSE ATTIVITA' DI VIGILANZA - ESEGUIBILE -

IL RESPONSABILE III SETTORE

PREMESSO CHE:

-l'art.33 (Modifiche alla legge regionale 9/1983) della legge regionale n.1 del 27 gennaio 2012 prevede il trasferimento ai Comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata, che ne facciano richiesta, delle attività e delle funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, della legge regionale 9/1983, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n.19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa);

-La Regione Campania ha, successivamente, approvato le linee guida per l'attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 con la deliberazione di G. R. n. 161 del 04/04/2012 ad oggetto: "Disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 - Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata".

- Con delibera di Consiglio comunale n. 15 del 20.04.2012 è stato deliberato di istituire la Commissione per le autorizzazioni sismiche, ai sensi dell'art.4 bis della L.R.C. n. 9/83 e dal comma 1 lett.e) dell'art. 33 della L.R.C. n. 1 del 27/01/2012, demandando il Sindaco alla nomina della Commissione e ad inoltrare al Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli la richiesta di trasferimento delle funzioni di cui all'art. 4 bis della L.R. 9/83 e ss.mm.ii..

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 317 del 28/06/2012, è stato sancito il trasferimento delle attività e delle funzioni di competenza del Settore Provinciale del Genio Civile, di cui all'art. 4- bis della L.R. 7 gennaio 1983, n. 9, introdotto dall'art. 33 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1, ai Comuni che ne avevano fatto richiesta, incluso il Comune di Marigliano.

- con Decreto del Sindaco n.16 del 24/07/2012 e successivo decreto n. 18 del 23/11/2012, è stata nominata la commissione di esperti, di cui all'art. 4-bis, commi 2, 3 e 4 della legge regionale n. 9/1983, per lo svolgimento delle funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico, costituita dai seguenti professionisti : arch. Allocca Domenico (presidente), ing. Terracciano Angelo, ing. Mugnolo Pasquale, arch. Panico Giovanni, arch. Martuscelli Gianluca;

VISTO che, l'art. 4-bis, commi 2, 3 e 4 della Legge Regionale n. 9/1983, stabilisce che ogni aspetto connesso al funzionamento della Commissione, deve preventivamente essere regolamentato dal medesimo Ente nel rispetto del principio di autonomia normativa, organizzativa e amministrativa per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi trasferiti;

RITENUTO opportuno predisporre ed approvare un Regolamento, che si proponga l'obiettivo di costituire uno strumento di raccordo alle norme sopra citate, soffermandosi in particolare:

- sulla normativa da applicare ai procedimenti in corso, con riferimento anche alle ipotesi di varianti in corso d'opera (sostanziali e non sostanziali);
- sul rapporto tra il procedimento edilizio e quello sismico, anche alla luce delle recenti modifiche apportate dall'art. 6 del D.P.R n. 380/2001 in materia di attività edilizia libera;
- sui procedimenti di deposito del progetto strutturale;
- sul procedimento di autorizzazione sismica, delineando tutti i diversi passaggi di tale procedimento e i diversi momenti di interlocuzione tra la struttura tecnica e il progettista;

VISTO che, per il raggiungimento delle suddette finalità, il Responsabile del III Settore ha provveduto a redigere lo schema di "Regolamento comunale per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico, nonché connesse attività di vigilanza" composto da n. 14 articoli;

RITENUTO, pertanto, approvare il "Regolamento comunale per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico, nonché connesse attività di vigilanza", composto da n.14 articoli, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO la L.R. n. 9/1983 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento di attuazione della Regione Campania n. 4/2010 e ss.mm.ii.;

VISTO lo schema di "Regolamento comunale per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico, nonché connesse attività di vigilanza" allegato;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18 agosto 2000 n.°267;

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in narrativa da intendersi qui riportate e trascritte:

1) **DI APPROVARE** il "Regolamento comunale per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico, nonché connesse attività di vigilanza" composto da n. 14 articoli e che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

2) **DI DARE ATTO:**

- che il Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione;
- che copia dell'atto deliberativo sarà consultabile, a decorrere dalla sua pubblicazione, dal sito web di questo Ente "Albo Pretorio online".

3) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL RESPONSABILE III SETTORE
Ing. Pasquale Matrisciano

INDICE

PREMESSA - RIFERIMENTI NORMATIVI -

“REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI AUTORIZZAZIONE E DI DEPOSITO DEI PROGETTI, AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO, NONCHE’ CONNESSE ATTIVITA’ DI VIGILANZA”

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 – Il Responsabile del Procedimento Sismico

Art. 3 – Composizione della Commissione Comunale

Art. 4 - Competenze della Commissione Comunale

Art. 5- Validità delle sedute della Commissione Comunale

Art. 6- Compenso della Commissione Comunale per l’Autorizzazione Sismica

Art. 7- Procedura per il rilascio del provvedimento sismico

Art. 8 – Rapporto tra titolo abilitativo e titolo sismico

Art. 9 - Procedimenti in corso riguardanti attività trasferite al Comune

Art. 10 - Modulistica

Art. 11- Attività di vigilanza sulle costruzioni in zona sismica

Art. 12 Durata della Commissione sismica

Art. 13 - Norme di rinvio

Art. 14 - Entrata in vigore

PREMESSA - RIFERIMENTI NORMATIVI -

Come è noto, in materia di riduzione del rischio sismico, negli ultimi anni, è stata registrata una serie di mutamenti legislativi sia a livello nazionale che regionale. Si riportano, di seguito, i più significativi:

- Entrata in vigore del Decreto Ministeriale 14/01/2008: Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (G.U. n. 29 del 04/02/2008 - Suppl. Ordinario n. 30);
- Entrata in vigore della Circolare Ministeriale n. 617 del 02/09/2009: Istruzioni per l'Applicazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (G.U. n. 47 del 26/02/2009 - Suppl. Ordinario n. 27);
- Numerose modifiche al D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.: Testo Unico per l'Edilizia;
- Modifiche alla L.R. n. 9 del 07/01/1983: Norme per l' esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico;
- Regolamento Regionale n. 4 del 11/02/2010: Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania e ss.mm.ii.;
- Entrata in vigore della L.R. n. 19 del 28/12/2009: Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1897 del 22 dicembre 2009 - Determinazione del contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica.
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 317 del 28 giugno 2012 - Nuove modalità operative per la corresponsione e rideterminazione del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica.

Con l'entrata in vigore dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, recante "Modifiche alla legge regionale n. 9/1983" è stata introdotta la possibilità di: *Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata.*

La Regione Campania ha, successivamente, approvato le linee guida per l'attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 con la deliberazione di G. R. n. 161 del 04/04/2012 ad oggetto: "*Disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 – Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata*".

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 317 del 28/06/2012, è stato sancito il trasferimento delle attività e delle funzioni di competenza del Settore provinciale del Genio Civile, di cui all'art. 4- bis della L.R. 7 gennaio 1983, n. 9, introdotto dall'art. 33 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1, ai Comuni che ne avevano fatto richiesta, incluso il Comune di Marigliano.

Ad esito di tale percorso di riforma con D.G.R. n. 161 del 04/04/2012, confermato con D.G.R. n. 317 del 28/06/2012, punto 6, ai punti 9 e 10 è stato disposto che:

9. *di dare atto che i comuni, le unioni dei comuni o i comuni in forma associata provvederanno a regolamentare, nel rispetto del principio di autonomia normativa organizzativa e amministrativa, ogni aspetto connesso al funzionamento delle commissioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 4-bis della legge regionale n.9 del 1983;*

10. *di precisare che Il "decreto del sindaco o del presidente dell'unione dei comuni o del sindaco del comune capofila dei comuni in forma associata", con il quale vengono nominate le "commissioni" di cui all'articolo 4-bis, commi 2, 3 e 4, della legge regionale n. 9 del 1983, deve altresì indicare ogni ulteriore aspetto connesso al funzionamento delle commissioni stesse, preventivamente regolamentato dal medesimo ente;*

In ottemperanza a quanto disposto il Comune di Marigliano, anche per fornire ai cittadini, ai professionisti e agli operatori del settore le indicazioni utili a rendere più agevole e sicura l'applicazione delle norme, adotta il seguente specifico Regolamento Comunale



Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

“REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI AUTORIZZAZIONE E DI DEPOSITO DEI PROGETTI, AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO, NONCHE’ CONNESSE ATTIVITA’ DI VIGILANZA”

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina le procedure per l’attuazione dell’art. 4 bis della L.R. n. 9/83 e s.m.i., ed in particolare la competenza per il rilascio dei provvedimenti sismici, e degli adempimenti connessi, relativamente alle **opere di edilizia privata la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano di campagna**.

Le linee guida per l’attuazione dell’art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, approvate con la deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 04/04/2012 ad oggetto: “Disposizioni per l’attuazione dell’art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 – Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata” hanno stabilito, indicandole specificatamente, le funzioni oggetto di trasferimento.

In particolare al punto 2 delle Linee Guida sono elencate le attività e funzioni oggetto del trasferimento:

- a. *ricezione delle denunce dei lavori e delle comunicazioni di variazioni delle stesse (comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore; voltura del provvedimento sismico) - articolo 2 comma 1 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione di quelle relative ad “opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna”;*
- b. *ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti - articolo 2 comma 5 legge regionale n. 9 del 1983;*
- c. *svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, con eccezione di quelle relative ad “opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna” e dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere - articolo 2 comma 10 legge regionale n. 9 del 1983;*
- d. *rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, anche se relativi a lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare, a sopraelevazioni di edifici e a lavori relativi a denunce in sanatoria, e conservazione dei relativi atti - articolo 4 comma 1 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione di quelli relativi ad “opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna”;*
- e. *rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere, e conservazione dei relativi atti - articolo 4 comma 3 legge regionale n. 9 del 1983;*
- f. *effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti - articolo 4 comma 3 legge regionale n. 9 del 1983;*
- g. *effettuazione dei controlli sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all’articolo 4 comma 1 lettere a) e b) della legge regionale n. 9 del 1983 - articolo 5 comma 4 legge regionale n. 9 del 1983;*
- h. *ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori - articolo 5 comma 3 legge regionale n. 9 del 1983 - svolgimento dell’attività istruttoria e rilascio dell’attestazione di avvenuto e corretto deposito della*

stessa - articolo 9 del Regolamento n. 4/2010 -, con eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";

- i. ricezione degli atti e del certificato di collaudo - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 – svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi - art. 10 del Regolamento n. 4/2010 -, con eccezione di quelli relativi ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
- j. ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 ss.mm.ii., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;
- k. conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;

Al punto 3 sono elencate invece le opere strutturali non oggetto del trasferimento:

<<La trasferibilità di funzioni ai comuni, alle unioni dei comuni o comuni in forma associata prevista dal citato articolo 4-bis della vigente legge regionale n. 9 del 1983, riguarda solo alcune categorie di opere edili, rimanendo in capo al Settore provinciale del Genio Civile la competenza per il rilascio dell'autorizzazione sismica "per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna".

Il lessico utilizzato dal legislatore introduce un'incertezza interpretativa rispetto alla consolidata terminologia in uso nel campo delle costruzioni in zona sismica, ove le opere sono classificate in "strategiche o rilevanti di interesse nazionale" (Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 21/10/2003), "strategiche o rilevanti di interesse regionale" (deliberazione di Giunta Regionale n. 3537 del 05/12/2003) e sono distinte in funzione della "Classe d'uso" I-II-III-IV (2.4.2 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al Decreto Ministro Infrastrutture 14/01/2008).

Analoga incertezza è riscontrabile nell'ambito della normativa sismica regionale ove opera la sola distinzione tra lavori strutturali ordinari e quelli definibili "minori" (art. 9-bis della legge regionale n. 9 del 1983).

Per tutto quanto sopra, si precisa, ai fini della corretta interpretazione dell'articolo 4-bis, quanto segue:

1. le "opere pubbliche" sono quelle per la cui realizzazione devono eseguirsi "lavori pubblici", cioè lavori soggetti alla disciplina di cui al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. e alla Legge regionale del 27 febbraio 2007 n. 3 s.m.i.;
2. nell'espressione "opere pubbliche" sono ricompresi anche i "lavori pubblici" eseguiti su opere private;
3. le opere "di interesse pubblico" corrispondono a:
 - quelle "strategiche o rilevanti di interesse nazionale" (Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 21/10/2003) ovvero "strategiche o rilevanti di interesse regionale" (deliberazione di Giunta Regionale n. 3537 del 05/12/2003),
 - quelle così definite da altre specifiche norme,
 - quelle dichiarate di pubblica utilità;
4. le "opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna", fatto salvo il limite di altezza imposto, ricomprendono anche quelle su cui si eseguono lavori definibili quali "Lavori minori" ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, della legge regionale n. 9 del 1983;
5. il limite di altezza per le "sopraelevazioni" (art. 90 del d.P.R. 06 giugno 2001 n. 380), ai fini della verifica del superamento dei "metri 10,50 dal piano campagna", è riferito alla configurazione altimetrica dell'opera dopo la prevista esecuzione dell'intervento edilizio progettato;
6. il limite di altezza di "metri 10,50" è riferito alla massima altezza strutturale fuori terra dell'opera oggetto dei lavori, individuata e misurata a partire dal punto più depresso del piano di campagna indicato negli elaborati di progetto.>>

Mentre al punto 4 le attività e funzioni non oggetto del trasferimento:

<<Il comma 1 dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983 precisa: "- omissis - Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile".

Tale periodo indica sinteticamente le attività e le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico che, qualora fosse attuato il trasferimento, resterebbero comunque in capo ai Settori provinciali del Genio Civile.>>

Art. 2 – Il Responsabile del Procedimento Sismico

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico – Servizio Urbanistica è il Responsabile del Procedimento Sismico e nella qualità:

- rilascia l'autorizzazione sismica ai sensi e nei termini di cui all'articolo 4bis comma 4 della legge regionale n. 9 del 1983 e trasmette la prescritta documentazione al Settore Provinciale del Genio Civile;
- cura il rispetto dei termini e verifica sul buon andamento dei lavori della Commissione Comunale per l'Autorizzazione Sismica;
- rilascia il provvedimento di deposito sismico;
- rilascia l'attestazione dell'avvenuto deposito della valutazione della sicurezza;
- rilascia l'attestazione dell'avvenuto deposito della relazione a struttura ultimata e del collaudo;
- è responsabile del controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) della legge regionale n. 9 del 1983 - articolo 5 comma 4 legge regionale n. 9 del 1983;

Art. 3 – Composizione della Commissione Comunale

La Commissione Comunale è costituita ai sensi del comma 2 dell'art. 4 bis della legge regionale n. 9/83 e nominata con Decreto Sindacale ai sensi del comma 3 dell'art. 4 bis della legge regionale n. 9/83;

Nel rispetto del principio di autonomia normativa, organizzativa e amministrativa dell'Ente, la Commissione Comunale e il Responsabile del Procedimento Sismico sono collaborati per lo svolgimento delle attività di competenza da personale dipendente in forza all'Ufficio Tecnico, (di seguito denominato Servizio Sismico Interno) nominato con decreto dirigenziale del Responsabile del Procedimento Sismico il quale, con il decreto di nomina, assegna ruoli e funzioni che principalmente si concretizzano in attività di segreteria e collaborazione amministrativa per le attività di competenza del Responsabile del Procedimento Sismico e della Commissione Comunale.

La Commissione Comunale in ossequio al comma 2 dell'art. 4 bis della legge regionale n. 9/83 ha l'esclusivo compito di esaminare ed istruire i progetti presentati per la richiesta di autorizzazione sismica; le altre attività trasferite al Comune sono di competenza del Responsabile del Procedimento Sismico che le esplica direttamente o per il tramite del Servizio Sismico Interno o le delega con specifico provvedimento alla Commissione Comunale.

Il Presidente della Commissione Comunale è il professionista esterno nominato più anziano tra quelli in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della legge regionale 9/1983.

I componenti della Commissione Comunale che si assentano per più di tre sedute consecutive senza giustificato motivo, sono sostituiti dal Sindaco con proprio decreto, su proposta del Responsabile del Procedimento Sismico.

La Commissione Comunale è insediata per la prima riunione dal Responsabile del Procedimento Sismico e per ogni volta che questi ne ravvisi la necessità, indipendentemente dalla calendarizzazione stabilita dalla stessa Commissione.

La Commissione Comunale, in occasione della prima riunione e ad ogni seduta successiva, stabilisce il calendario delle riunioni per svolgere le attività di propria competenza.

Le riunioni devono tenersi almeno ogni due settimane e in misura tale da rispettare la tempistica dettata dall'art. 4 bis comma 4 della legge regionale n. 9 del 1983.

Delle decisioni della Commissione Comunale viene redatto apposito verbale, sottoscritto dai componenti presenti alla riunione, da accogliere in apposito registro.

Art. 4 - Competenze della Commissione Comunale

La Commissione Comunale svolgerà le attività così come disciplinate dal Regolamento Regionale n. 4/2010, come integrato dal Regolamento Regionale n. 2/2011 e successivo n. 2/2012.

In particolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 9/1983, nell'attività istruttoria amministrativa verifica, anche a mezzo di liste di controllo:

- a. la sussistenza delle condizioni per le quali è previsto il "deposito sismico" ovvero "l'autorizzazione sismica";
- b. la correttezza dell'impostazione dell'istanza;
- c. la rispondenza tra gli elaborati progettuali presentati e quelli prescritti;
- d. la completezza e correttezza della documentazione e la sua corrispondenza a quanto riportato nell'istanza e negli elaborati progettuali;
- e. la competenza dei tecnici incaricati, desunta dalla loro abilitazione professionale;
- f. la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti;
- g. l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme tecniche, nell'impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali;
- h. che gli elaborati progettuali siano effettivamente di livello esecutivo e che, in particolare, i grafici strutturali siano perfettamente intelligibili dalle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Art. 5- Validità delle sedute della Commissione Comunale

Le adunanze della Commissione Comunale sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

I pareri sono validi se adottati con il parere favorevole della maggioranza assoluta dei presenti e non sono ammessi pareri favorevoli condizionati.

La Commissione Comunale rilascia il parere di competenza entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione sismica; il termine dei trenta giorni può essere interrotto una sola volta per richiesta di integrazioni e/o chiarimenti e riprende dal giorno di presentazione dell'integrazione.

I verbali della Commissione devono essere sottoscritti dal Presidente e dai membri della Commissione presenti.

Le sedute della Commissione si tengono presso la Casa Comunale.

Art. 6- Compenso della Commissione Comunale per l'Autorizzazione Sismica

Alla Componente Tecnica della Commissione Comunale è assegnato un compenso annuale complessivo per le attività di propria competenza pari all'70% (settanta per cento) delle risorse finanziarie, trasferite al Comune dalla Regione Campania ai sensi del comma 6 dell' art. 4 bis della legge regionale n. 9 del 1983 e suddiviso equamente tra i membri della medesima Commissione.

Il restante 30% (trenta per cento) rimane nella disponibilità del Comune per la copertura di oneri e spese derivanti dall'espletamento delle funzioni e attività oggetto di trasferimento; una quota di tali fondi, determinata dal Responsabile del Procedimento Sismico per un massimo del 60% è assegnata al Servizio Sismico Interno e suddivisa tra il personale componente con determinazione del Responsabile del Procedimento Sismico, proporzionalmente ai ruoli ricoperti.

Il compenso ai componenti la Commissione Comunale viene erogato entro i successivi tre mesi al trasferimento delle risorse finanziarie al Comune dalla Regione Campania, previa determinazione del Responsabile del Procedimento Sismico il quale con propria determinazione effettua, annualmente entro il 30 gennaio, la ricognizione a consuntivo delle pratiche esaminate nell'anno precedente, al fine di stabilire quali risorse debbano essere trasferite annualmente dalla Regione al Comune.

Art. 7- Procedura per il rilascio del provvedimento sismico

Il funzionamento delle attività, legate ai procedimenti di rilascio dei provvedimenti delle autorizzazioni sismiche, avverrà secondo le modalità esecutive di seguito elencate:

- a. Il committente, o costruttore che esegue in proprio, effettua la denuncia dei lavori strutturali finalizzata all'ottenimento dei provvedimenti di deposito/autorizzazione sismica, con le modalità previste dal Regolamento Regionale n. 4/2010 (integrato dal Regolamento Regionale n. 02/2011 e n.2/2012), direttamente presso il Comune di Marigliano. Alla domanda dovrà necessariamente allegare tutta la documentazione, sia amministrativa (corredata da bolli) che tecnica, in duplice originale;
- b. Con la presentazione della denuncia dei lavori, il competente Servizio Sismico dell' Ufficio Tecnico avvia l'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata all'emanazione del provvedimento di "autorizzazione sismica", da adottarsi entro il termine di cui al comma 4 dell'art. 4 bis della legge regionale n. 9 del 1983 e comunque perentoriamente entro il termine di 60 giorni;
- c. La Commissione Comunale a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale; nelle sedute previste, la commissione esaminerà tutte le pratiche (denunce di nuovi lavori, varianti ad autorizzazioni già rilasciate, integrazioni prodotte dai committenti) trasmesse dal Servizio Sismico Interno fino a quel momento; qualora non fosse possibile, per l'elevato numero di pratiche presenti, esaminarle tutte, la commissione dovrà riprendere i lavori il giorno successivo e, comunque, dovrà completare le istruttorie delle pratiche trasmesse ed emettere il parere di competenza entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della denuncia.
- d. A seguito di esame della documentazione, la Commissione Comunale può richiedere, per il tramite del Responsabile del Procedimento Sismico, le opportune integrazioni da produrre entro trenta giorni. Il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle integrazioni e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione. Qualora le integrazioni non siano prodotte, ovvero siano prodotte solo in parte, la Commissione Comunale comunica al Responsabile del procedimento Sismico i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- e. La Commissione Comunale nel corso dell'istruttoria dell'istanza di autorizzazione (e solo nei casi in cui le carenze siano minime, ovvero paragonabili a dubbi interpretativi), in alternativa a quanto previsto al punto precedente, per una sola volta, può richiedere agli interessati, anche convocandoli per una audizione, quanto segue:
 - l'integrazione della documentazione presentata, in ragione dell'assenza, incompletezza o irregolarità degli elaborati progettuali e della dichiarazione asseverata;
 - la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali riscontrati nella medesima documentazione;
 - i chiarimenti ritenuti necessari a seguito dell'esame nel merito dei medesimi elaborati progettuali e dichiarazioni.
- f. La Commissione Comunale, espresso il parere di competenza trasmette le pratiche al Responsabile del Procedimento Sismico che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione;
- g. In caso di esito positivo dell'istruttoria il provvedimento di "autorizzazione sismica" rilasciato è corredato dalla denuncia dei lavori, comprensiva di istanza, progetto e documentazione allegata.
In caso di esito negativo, il provvedimento di diniego è corredato dal parere motivato della Commissione Comunale.
- h. Il Responsabile del Procedimento Sismico trasmette al Settore Provinciale del Genio Civile gli elaborati in formato cartaceo o su supporto informatizzato.
In particolare, è tenuto a trasmettere, unitamente al provvedimento sismico rilasciato, l'elaborato di progetto dal quale si evince che **"i lavori riguardano opere di edilizia privata che non superano l'altezza di metri 10,50 dal piano di campagna"**, nonché una dichiarazione resa dal medesimo Responsabile che **"il provvedimento rilasciato non riguarda opere pubbliche o di interesse pubblico"**.

Art. 8 – Rapporto tra titolo abilitativo e titolo sismico

- Tutti i lavori edilizi che comportano la necessità di realizzare, modificare, rinnovare o sostituire elementi strutturali, compresi quelli di attività libera di cui all'art. 6

Del D.P.R. 380/01, non possono avere inizio prima del rilascio dell'autorizzazione sismica, ovvero prima di aver effettuato il deposito del progetto strutturale di cui all'art. 4 della L.R. n. 9/83 ed al relativo Regolamento Regionale n. 4/2010.

- Al fine di garantire la riduzione del rischio sismico, la denuncia dei lavori di cui all'art. 2 della L.R. n. 9/83 deve essere corredata dalla asseverazione concernente la corrispondenza tra il progetto architettonico e progetto strutturale.

Art. 9 - Procedimenti in corso riguardanti attività trasferite al Comune

I procedimenti si intendono "in corso" qualora sia stato avviato in data antecedente al trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di difesa del Territorio dal rischio sismico ai Comuni, alle unioni dei Comuni o ai Comuni in forma associata, deterrente dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione sul BURC n° 42 del 09/07/2012 della deliberazione di Giunta Regionale n° 317 del 28/06/2012, e dunque dal 24/07/2012, e cioè quando:

- sia stato depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture – di seguito denominato "progetto strutturale" – presso il Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli;
- sia stato depositato il progetto originario e successivamente occorre procedere alla richiesta di una variante.

I procedimenti in corso attinenti le attività oggetto di trasferimento al Comune dovranno essere completati presso il Comune con le modalità e nei termini di cui agli articoli precedenti.

Art. 10 - Modulistica

Per le denunce dei lavori finalizzate al rilascio del provvedimento sismico, ovvero per gli atti consequenziali, il Responsabile del Procedimento Sismico del Comune di Marigliano si avvarrà della modulistica prevista dall'art. 13 del Regolamento Regionale n. 4/2010 e ss.mm.ii.

Art. 11- Attività di vigilanza sulle costruzioni in zona sismica

La Legge Regionale n. 9/83 ed il successivo Regolamento Regionale n. 4/10, successivamente integrato con i Regolamenti n.2/2011 e n.2/2012, hanno inteso concentrare nel Comune le funzioni in materia di vigilanza sulle attività di trasformazione del territorio, anche per i profili che attengono all'osservanza della disciplina antisismica, e ciò in linea con quanto disposto dal DPR 380/01.

L'articolo 103, comma 1, DPR n. 380 del 2001 dispone, infatti, che gli ufficiali di polizia giudiziaria, che accertano che sono stati iniziati lavori senza l'autorizzazione sismica, danno comunicazione del processo verbale di accertamento della violazione (di cui all'art. 96 del DPR 380) all'Ufficio Tecnico della Regione.

Restano, comunque, in capo al Responsabile del Settore tutte le altre attività, ancorché non esplicitamente elencate nel presente regolamento, che a vario titolo sono propedeutiche ovvero consequenziali ai procedimenti di Autorizzazione Sismica.

E' del Responsabile del Procedimento Sismico l'obbligo di procedere relativamente alla vigilanza in fase di realizzazione; in particolare del controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 , articolo 5 L.R. n. 9 del 1983 e ss.mm.ii. e articoli 6, 7 e 8 del Regolamento Regionale 4/2010 e ss.mm.ii..

Il controllo sulla realizzazione è effettuato, con metodo a campione, sul tre per cento dei provvedimenti di "autorizzazione sismica" emessi nel mese precedente.

Il numero di progetti sorteggiati s'intende sempre approssimato in eccesso con un minimo di uno.

Entro tre giorni lavorativi dal sorteggio, il Responsabile del Procedimento Sismico invia comunicazione al titolare del provvedimento di "autorizzazione sismica", al direttore dei lavori, al collaudatore in corso d'opera, relativamente all'esito dell'estrazione. Le modalità di comunicazione sono definite con atto del responsabile del Settore.

Il direttore dei lavori è tenuto a comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori al settore comunale competente per territorio.

I tecnici incaricati delle attività di controllo sulla realizzazione dei lavori, con il supporto del Comando dei Vigili Urbani, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale n. 9/1983, sono tenuti ad effettuare sopralluoghi in cantiere per:

- a) accertare che presso il cantiere sia conservato il provvedimento di "autorizzazione sismica", comprensivo di tutta la documentazione che ne costituisce parte integrante;
- b) accertare che il direttore dei lavori abbia adempiuto agli altri obblighi che gli competono in forza dell'articolo 3 della legge regionale n. 9/1983;
- c) verificare la sostanziale rispondenza tra il progetto allegato alla "autorizzazione sismica" ed i lavori realizzati.

Art. 12 Durata della Commissione sismica

- La Commissione, così come costituita a seguito di decreto del Sindaco, resterà in carica fino al 31/12/2014. I componenti della Commissione non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi.
- In caso di impedimento permanente, o rimozione, per qualsiasi causa, di un componente della Commissione, si procederà alla surroga dello stesso con le medesime modalità previste per la nomina iniziale della Commissione.
- I componenti della Commissione decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni, consecutive. In tale circostanza il Presidente ne dà comunicazione all'organo competente per i provvedimenti di surroga.
- I componenti che adottano un comportamento lesivo nei confronti dell'Ente, previo riscontro, saranno segnalati all'Amministrazione che adotterà i provvedimenti conseguenziali.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 13 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme citate in premessa nonché alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 14 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte degli organi competenti.